

XXXII^a TORNATA

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Cinquantenario della prima seduta del Senato
italiano in Roma (Per il) pag. 862

Oratori:

PRESIDENTE 862

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro del-
l'interno*. 865

BOSELLI 864

Congedi 862

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 28 di-
cembre 1919, n. 2619, concernente la rinnova-
zione dei Consigli notarili » 868« Conversione in legge del Regio decreto 1^o feb-
braio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto
luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, e si
dettano disposizioni per la convocazione dei col-
legi dei ragionieri » 869« Conversione in legge del Regio decreto 9 mag-
gio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della
Marina a concedere uno speciale arruolamento
di sottufficiali a riposo del Corpo Reale Equi-
paggi » 870« Conversione in legge del Regio decreto 7 no-
vembre 1920, n. 1595, contenente norme circa
l'esercizio della competenza attribuita alla Corte
di cassazione di Roma col Regio decreto 4 no-
vembre 1919, n. 2039 » 871« Conversione in legge del Regio decreto 25 a-
prile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente
l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797,
sulla graduale eliminazione degli ufficiali del
Corpo Reale Equipaggi » 873« Conversione in legge del Regio decreto 4 lu-
glio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli uf-
ficiali del Corpo Reali Equipaggi, e della cate-
goria "furieri" e alla costituzione della categoria
"maestri navali" » 874« Conversione in legge dei decreti 29 aprile
1915, n. 592, 20 aprile 1919, n. 633 e 18 aprile
1920, n. 526, riguardanti i primi tenenti di va-
scello ed i primi capitani degli altri corpi della
Regia marina » 877« Conversione in legge del Regio decreto 2 mag-
gio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardia-
marina degli attuali aspiranti della Regia Acca-
demia navale che non abbiano ancora compiuto
il prescritto periodo di imbarco » 879« Conversione in legge del decreto luogotenen-
ziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla con-
cessione di una speciale aspettativa agli ufficiali
della Regia marina per ragioni di alto interesse
pubblico » 879« Conversione in legge del decreto luogotenen-
ziale 26 agosto 1915, n. 1474, relativo alla com-
pilazione del quadro di avanzamento a sottote-
nente macchinista » 882« Conversione in legge del Regio decreto 17 lu-
glio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in
relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli
ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel
ruolo in quadro dei sotto-ammiragli e brigadieri
generali » 882

(Discussione di):

« Conversione in legge del decreto luogotenen-
ziale 1^o ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti
del Corpo Reale Equipaggi possono essere pro-
mossi capitani dopo compiuti dodici anni com-
plessivamente nei gradi di tenente e di sottote-
nente » 880

Oratori:

BERGAMASCO, *ministro della marina* 881

ZUPELLI 881

Interrogazioni (Annuncio di) 886

(Svolgimento di):

« Sulla illecita pubblicazione di alcune pratiche
di carattere riservato conservate nella prefettura
di Catania » 866

Oratori:	
LIBERTINI	866
TESO, sottosegretario di Stato per l'interno	866
« Sulla convenienza di ripristinare l'uso della gran divisa e della divisa di gala per gli ufficiali di marina che si trovano all'estero »	866
Oratori:	
BERGAMASCO, ministro della marina	866
PRESBITERO	867
Per la salute del senatore Caneva	865
Oratori:	
PRESIDENTE	865
ZUPELLI	865
Relazioni (Presentazione di)	869, 873
Ringraziamenti	862
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	864

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno e i ministri: degli affari esteri, della giustizia e affari di culto, del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, per la ricostituzione delle terre liberate, e il sottosegretario di Stato per l'interno.

DE NOVELLIS, segretario, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Fratellini ha chiesto un congedo di giorni 12.

Se non si fanno osservazioni, s'intende accordato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Durand De La Penne ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le condoglianze inviate dal Senato:

« Signor Presidente,

« In nome mio e di mio fratello prego V.E. di voler gradire i più vivi ringraziamenti per le nobili ed elevate parole con cui Ella volle commemorare al Senato il nostro amatissimo genitore. Siamo gratissimi altresì per le condoglianze che il Senato volle dirigerci per mezzo di V. E.

« Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

« E. De La Penne ».

Per il cinquantenario della prima Seduta del Senato nel Palazzo Madama in Roma.

PRESIDENTE. (Si alza e con lui si alzano i senatori ed i ministri. Segni di vivissima attenzione).

Onorevoli Colleghi.

Il 27 novembre 1871 il Gran Re Vittorio Emanuele II inaugurava il primo Parlamento in Roma capitale d'Italia e con voce nella cui fermezza traspariva l'emozione rivolgeva ad esso la storica frase che suscitava un delirio di applausi: « L'opera a cui consacrammo la nostra vita è compiuta. Dopo lunghe prove di espiazione l'Italia è restituita a se stessa ed a Roma ».

Nel discorso Reale v'era anche una frase che in questo momento dovrebbe essere ricordata come monito agli Italiani: « Le questioni economiche e finanziarie, diceva il Gran Re, richiedono principalmente le vostre cure. Ora che l'Italia è costituita si deve pensare a farla prospera coll'assetto delle sue finanze, e ciò non può mancare se non ci vien meno quella virtù perseverante onde è sorta la vita della nazione ».

Oggi, anche più di cinquant'anni fa, il Parlamento italiano dovrebbe tener presente l' ammonimento di Vittorio Emanuele II, e ricordare che l'origine storica dei Parlamenti, che la prima ragione della loro esistenza, fu di essere freno e non già incitamento allo spensierato impiego del pubblico denaro. (Applausi).

Il 28 novembre 1871 aveva luogo la prima seduta del Senato del Regno in quest'aula del Palazzo Madama che una Commissione nominata dall'Alto consesso aveva scelto quale sua definitiva sede.

Il presidente Marchese di Torrearsa con elevate parole, proponeva che il verbale della seduta fosse firmato da tutti i senatori presenti per conservarne particolare memoria, e, dopo aver inneggiato al Re che il giorno innanzi aveva tracciato al Parlamento la via da percorrere, concludeva con questa apostrofe: « Salve a te Roma, Regina d'Italia; si compiano i tuoi grandi destini ormai inseparabili da quelli della Nazione ».

L'assemblea vibrante di patriottismo applaudiva lungamente.

Rispondeva poi il Senato al discorso della Corona con un indirizzo che cominciava, nobilmente così: « Da questa metropoli augusta dove la Patria nostra, divisa e squarciata per lunghi secoli, si ricongiunge la prima volta nella persona ed autorità dei propri rappresentanti: in questa città imperitura onde si origina la storia e la civiltà della schiatta latina, noi non iscorderemo che ogni cosa parla di eroismo e di grandezza, perchè vi si mantenga saldissimo quel culto del dovere la cui dimenticanza espiammo con ineffabili sciagure e il suo risorgimento durevole ci serberà le nuove fortune e il riacquisto prezioso della libertà ».

Nessuna parola potrebbe essere più eloquente della semplice evocazione di questi gloriosi ricordi.

Concentriamo oggi in essi tutto l'anima nostra per trarne ispirazione a virilità di propositi ed a fecondità di opere.

Alla torbida irriquietezza ed al travolgente egoismo dei nostri tempi, le cui tumultuose e continue manifestazioni sono un perenne attentato all'esistenza della Patria nel momento in cui per risorgere dovrebbe poter contare sull'abnegazione e sulla concordia di tutti i suoi figli (*approvazioni*), opponiamo gli esempi preclari di disciplina, di sacrificio, di patriottismo che sono la gloria e il vanto dei giorni memorabili nei quali in questo momento col pensiero noi riviviamo. (*Approvazioni*).

|| Ci sono ancora taluni che, come spettatori in mezzo al pubblico, assistettero nell'aula costruita con grande rapidità nel palazzo di Montecitorio ed alla quale è rimasto il nome di aula Comotto, all'inaugurazione della undicesima legislatura del Parlamento italiano. Io sono tra quelli ed ho in questo momento innanzi agli occhi la visione di quella solenne cerimonia come se fosse un'attualità reale e tangibile e non appartenesse ad un passato entrato nel dominio della storia. Ma i senatori di quella legislatura sono tutti spenti e dei deputati di quella legislatura due soli sopravvivono, Paolo Boselli e Luigi Luzzatti. (*Vive approvazioni*).

Eletti allora, il primo quando aveva da poco compiuto l'età legale e l'altro anche prima di averla raggiunta, divennero poi lustro e decoro del Parlamento nazionale. (*Benissimo*).

Noi siamo orgogliosi di averli tra noi, circondati dal nostro rispetto e dal nostro affetto. (*Benissimo*). Noi desideriamo vivamente udire oggi la loro parola, ma prima di darla a Paolo Boselli, che parlerà anche a nome di Luigi Luzzatti, io comunico al Senato che stamane per deliberazione del Consiglio di Presidenza, sono state scoperte le lapidi le quali, a simiglianza dei Fasti trionfali dell'antica Roma, consacrano nella sede del Senato i Fasti della nostra guerra, cominciando cogli augusti messaggi del Re e terminando con quel mirabile tacitano documento che dà contezza del passaggio del Piave e della battaglia di Vittorio Veneto e che riflette la luce purissima della nostra Vittoria. (*Vivi, prolungati applausi*).

È stato anche scoperto stamane il ricordo marmoreo di un vero eroe, del funzionario del Senato De Gaetani, caduto sul campo dell'onore valorosamente combattendo. (*Bene*).

Così noi associamo alla commemorazione d'oggi il Re, l'Esercito e la Marina, i simboli cioè dell'unità, indipendenza e grandezza della Patria (*vivi applausi*); così attraverso gli eventi succedutisi durante cinquant'anni noi collegiamo la riunione di Roma all'Italia e la vittoria per la quale l'Italia ha finalmente raggiunto i suoi naturali confini.

Il Municipio di Roma ha inviato ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati un messaggio degno del Campidoglio augusto dal quale è partito.

Esso, dopo rievocate le parole del Gran Re, conclude così: « Nell'opera ricostruttrice dalla quale dopo l'immane travaglio della guerra, l'Italia attende ora la sua maggiore grandezza futura, il Parlamento sia sempre la guida sicura, la forza viva, l'espressione schietta dell'anima e della volontà della gente italiana, che ha saputo mostrarsi degna del retaggio confidatole dalla Storia. Con questo voto Roma, interprete del sentimento della Nazione, saluta il Parlamento che ha l'onore di ospitare da dieci lustri nelle cerchia delle sue mura, e auspica fervidamente che nella sua sapienza e nel suo civismo la Patria trovi in ogni evento il più sicuro presidio della sua libertà, la più rigorosa tutela dei suoi diritti, la più ardente e gagliarda espressione del suo fermo volere di progredire verso forme ognora più perfette di vivere civile nella concordia fraterna e nel

fecondo lavoro [di tutti i suoi figli ». (*Benissimo*).

Noi ricambiamo cordialmente il saluto della civica rappresentanza di Roma.

Noi raccogliamo l'augurio che essa invia al Parlamento a nome della Nazione, ed al tempo stesso noi auguriamo ad essa che sul Campidoglio che noi, riannodandoci alle tradizioni dell'antica Roma, consideriamo sempre come sede spirituale del Senato, abbia a rifulgere la luce di una nuova Italia quale tutto il Senato non solo auspica e desidera, ma quale eziandio il Senato, nell'esercizio delle sue alte funzioni costituzionali, cerca di preparare; di una nuova Italia, liberata dalle profonde perturbazioni lasciate dalla guerra, di una nuova Italia ordinata, disciplinata, laboriosa, patriottica, elemento sicuro e prezioso di pace e di progresso nel mondo. (*Vivi e prolungati applausi*).

Ed ora la parola a Paolo Boselli.

BOSELLI. (*Segni di viva attenzione*). Il più vecchio, non il più eloquente, sorge a rispondere al discorso elevato e palpitante del Presidente del Senato. Così vuole l'amico Luigi Luzzatti, e se io parlo anche a nome suo non me ne incolpi il Senato, non me ne serbi rancore; io non riuscii a debellare il proposito suo.

L'elevato e palpitante discorso del Presidente del Senato fece rivivere l'amico Luzzatti e me nella commozione e nella grandezza degli eventi di quei tempi pieni di ogni gloria, di ogni fede, di ogni speranza.

Grandezza di eventi che non soffrirebbe paragone se il 4 di questo novembre non si congiungesse sublimemente al 28 novembre del 1871, per attestare che l'Italia della mirabile guerra liberatrice, l'Italia di Vittorio Veneto si mostrò degna di regnare romanamente in Roma! (*Applausi vivissimi e prolungati*).

In questi cinquant'anni se l'opera parlamentare fu assidua, efficace, fervente, quanta fu la virtù del popolo italiano! (*Approvazioni*).

La virtù del popolo italiano corresse molti dei nostri errori; essa soffrì che troppe cose si facessero e si disfacessero; essa fece progredire la scuola italiana nonostante i vacillanti ordinamenti scolastici; essa con sacrificio veramente mirabile riedificò più di una volta la pubblica fortuna. (*Bene*).

Questo Senato - al quale io tanto mi onoro di appartenere, ma alla cui opera non ho preso neppur lievissima parte, per guisa che in me è libera e piena la facoltà della lode - questo Senato che, non avvolto nel privilegio ereditario, ebbe ed ha il culto, non il pregiudizio delle tradizioni (*benissimo*); che mira con la luce della scienza a tracciare le vie del rinnovamento nazionale; che dall'esperienza dei maggiori uffici del Governo trae le discipline costituite e informatrici dello Stato; che non elettivo nella forma fu sempre spontaneamente ed efficacemente unanime col Paese (*benissimo*); questo Senato che non tacque alcun saggio avvedimento e non suscitò mai un conflitto; questo Senato che fu alieno da ogni vanità della parola frondosa ma ascese ai culmini della più gagliarda eloquenza, specie quando gli oratori in quest'aula si levarono a difendere i maggiori presidi della nazione: l'esercito, l'armata e la finanza (*applausi*): questo Senato che intese sempre ad accordare nei Codici e nelle leggi il senso del diritto moderno con la sapienza onde Roma non cessò mai di regnare; questo Senato, stretto indissolubilmente alle istituzioni che furono, sono e saranno la salvezza d'Italia, custode e interprete illuminato del loro spirito vivente, e sempre rivolto a dar favore e incremento ad ogni avanzamento politico e sociale; questo Senato a me pare soprattutto eccelso, eccelso davanti alla nazione e davanti alla storia, perchè in ogni tempo il Senato d'Italia alimentò potentemente, ravvivò sollecito, agitò fidente il sacro fuoco del risorgimento italiano.

Il Senato d'Italia in Roma non cessò mai di mirare con visione rivendicatrice a tutte le alpi italiane a tutti i mari italiani. (*Benissimo*).

In questa aula aleggiarono sempre le più sante, le più belle italiane idealità. Il Senato anche in giorni oscuri, non dubitò mai dei destini della Patria. Esso seppe e sa le realtà predominanti dell'oggi, ma serbò e serba intatta la fede del fato storico del domani, perchè la ragione dei diritti nazionali non può morire. (*Benissimo*).

Concedetemi di rammentare come io tutto sentii l'animo italiano, la virtù patriottica del Senato nei giorni più aspri, più ardui, più pericolosi, più insidiati della guerra liberatrice.

Io ebbi sempre fede della vittoria, ma qui la mia fede supremamente si fortificava. Qui un'anima sola: tutta per l'Italia; qui un partito solo: tutto per la vittoria; qui un grido solo: tutto per i combattenti. (*Approvazioni*).

Entrando in quest'Aula io rammento sempre quei giorni e come italiano mi commuovo e mi esalto, poichè so che il Senato in ogni evento sarebbe sempre pari ai momenti più vigorosi della sua storia gloriosa. (*Approvazioni*).

Alti e saggi ammonimenti disse testè il Presidente che sempre interpreta così nobilmente e colla sicurezza della verità, il Senato, perchè ne sa la sapienza e ne vive l'animo e i propositi. Nei cinquanta anni passati molto si costrusse, purtroppo molto oramai si è disperso e molto si disperde; occorre ricostruire, rinvigorire, ampliare.

Oggi, dopo il momento della gloria è l'ora della disciplina salutare, è l'ora delle decisioni forti, ferme, costanti. Ripigliamo l'opera che cinquant'anni fa intrapresero coloro che condussero l'Italia a così alti destini. Ripigliamo quell'opera con la stessa fede nella virtù del Paese, con lo stesso volere di coloro che ci lasciarono così luminosi, così magnanimi esempi.

L'Italia sia forte, ordinata, concorde. Essa deve rinnovare sè stessa. Essa deve compiere la propria missione di civiltà nel mondo. Le nuove generazioni debbono ascoltare la vocazione dei secoli nuovi.

Certo egli è che se mai occorresse dare nuove fiamme all'anima nazionale - se mai occorresse difendere la Patria da qualsivoglia insidia dissolutrice, l'Italia troverebbe sempre in quest'aula il tempio di Giove Statore. (*Applausi vivissimi e prolungati; moltissime congratulazioni e strette di mano*).

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo si associa con animo commosso alla celebrazione di questo anniversario che è così pieno di significato e così pieno di storia.

Cinquant'anni fa, come ha ricordato con parole così nobili il Presidente di questa Assemblea, e come ha evocato testè con giovanile eloquenza uno dei due superstiti del grande

avvenimento, il Parlamento italiano si apriva in Roma, che il Re d'Italia, con sicura profezia, dichiarava intangibile.

Da quel giorno, attraverso a difficoltà grandi, attraverso ad asprezze ormai superate, una Nazione la quale era stata divisa per secoli, che per secoli era stata mal governata in talune sue regioni più nobili, in cui vi erano disformità e disuguaglianze che parevano insuperabili, era scossa da passioni e da rancori che derivavano dal modo stesso in cui si era giunti all'unità; questa Nazione è diventata l'Italia del quadriennio della grande guerra che si è conclusa nella gloria di Vittorio Veneto. (*Approvazioni*).

Riconfortato da questo mezzo secolo di storia, sorretto sempre dalla luce dell'ideale e dalla fede più fervida, il Governo confida che mercè l'ausilio del Parlamento, il quale ha sempre permesso di risolvere nella libertà i maggiori problemi nazionali, noi potremo agevolmente superare le difficoltà dell'avvenire ed accrescere le fortune meritate dalla Patria. (*Applausi vivissimi e prolungati, congratulazioni*).

Per la salute del senatore Caneva.

ZUPELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Onorevoli colleghi, mi risulterebbe che le condizioni di salute dell'onorevole nostro collega, il valoroso generale Caneva, non sono quali noi ci auguriamo e quali augurebbero l'esercito e l'intera nazione.

Credo di rendermi interprete del sentimento di voi tutti invitando il nostro illustre Presidente ad assumere dirette informazioni al riguardo ed a far giungere al valoroso generale, a nome del Senato, il voto che egli sia lungamente conservato alla Patria. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Non mancherò di adempiere a questo desiderio tenendo informato il Senato di quanto mi è richiesto dal senatore Zupelli, e mi auguro di poter dare al Senato le migliori notizie del nostro amato collega. (*Approvazioni*).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione dell'onorevole senatore Libertini al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno: — « Per sapere se può

essere consentito che nella Prefettura di Catania vengano lasciate alla mercè di qualsiasi estraneo pratiche di delicato e contrastato interesse, contenenti anche documenti riservati, per farne oggetto di pubblicazione sui giornali, e quali provvedimenti intende prendere contro i responsabili di questo sconcio ».

Ha facoltà di parlare l'on. Teso, sottosegretario di Stato per l'interno.

TESO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Nella prefettura di Catania si è avverato realmente il deplorabile fatto della propalazione di documenti, che, come tutti gli atti d'ufficio, avrebbero dovuto rimanere riservati e segreti. Si tratta della pubblicazione di lettere riguardanti l'occupazione del fondo Pietrarossa in comune di Caltagirone.

Se, come credo, l'interrogazione dell'onorevole senatore Libertini si riferisce a questa grave scorrettezza, posso accertarlo che da una accurata indagine, subito compiuta, sono risultati molteplici indizi a carico di due funzionari d'ordine, che vennero immediatamente trasferiti ad altre sedi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Libertini per dichiarare se sia o no soddisfatto.

LIBERTINI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato all'interno dei chiarimenti che mi ha gentilmente fornito. Effettivamente la mia interrogazione riguardava la pubblicazione di documenti relativi alla vertenza per la occupazione del feudo Pietrarossa, anche riservati e di natura abbastanza delicata, i quali per la infedeltà di alcuni funzionari della prefettura di Catania, sono stati resi di pubblica ragione.

Colgo l'occasione, onorevole sottosegretario di Stato, per segnalare a lei ed al Governo che l'ambiente della prefettura di Catania dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione da parte vostra. Purtroppo nei nostri paesi meridionali, in cui i partiti assumono una vivacità spesso deplorabile, le autorità, per quelle tali inframmettenze politiche che, purtroppo inevitabili, sarebbe bene fossero ridotte al minimo, le autorità, dico, finiscono per schierarsi per l'uno o per l'altro dei partiti contendenti; ed allora ogni misura di rispetto alla legge e a quella correttezza che deve accompagnare l'opera di tutti i funzionari dello Stato, viene completamente abbandonata. Ca-

tania soprattutto, dove da parecchio tempo l'opera dei prefetti, che vi si sono succeduti ha purtroppo lasciato tracce deleterie, e che tuttora mantiene nel suo seno degli elementi, legati per vecchia consuetudine ai partiti locali, ha bisogno dell'opera vigile del Governo, perchè non avvenga — e questo da me rilevato è uno dei più piccoli sintomi delle irregolarità che colà si commettono — che il cittadino, anzichè trovare aiuto e presidio nelle autorità che dovrebbero aver presente l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge, trovi ostilità o qualche cosa di peggio, sol perchè non appartiene al partito che gode le simpatie delle autorità medesime.

Io voglio sperare che i due funzionari che si dicono indiziati come infedeli per esser venuti meno al loro dovere (pare che siano due funzionari dell'archivio) siano esemplarmente puniti, come mi ha assicurato il sottosegretario di Stato, perchè questo almeno possa essere un monito per coloro i quali, dimenticando il loro dovere lo manomettono a danno dei liberi cittadini.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione dell'onorevole senatore Presbitero: — « Per sapere se non creda conveniente ripristinare l'uso della Gran Divisa e Divisa di Gala (sospeso durante la guerra) almeno per gli ufficiali imbarcati su navi all'estero, per quelli facenti parte di missioni militari e per gli addetti navali presso le nostre rappresentanze all'estero ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina per rispondere a questa interrogazione.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. L'onorevole collega Presbitero mi interroga per sapere se io creda conveniente ripristinare l'uso della grande divisa e della divisa di gala nella Regia marina, se non altro limitatamente agli ufficiali che sono o che vanno all'estero.

Io ho raccolto dei dati circa il costo della divisa di gala. La divisa di gala verrebbe oggi a costare circa 6000 lire, il che rappresenterebbe un sacrificio certo non indifferente per molti dei nostri ufficiali.

Il limitarne l'uso solo a quegli ufficiali che sono all'estero non è un sollievo sufficiente in quanto gli ufficiali della marina vanno abbastanza frequentemente all'estero. Basti ricor-

dare che oltre agli addetti navali, noi abbiamo sempre qualche nave, che fa il giro del globo: abbiamo permanentemente più navi a Costantinopoli (ora sono tre) e anche navi di primo ordine, come la Duilio, che n'è tornata da poco tempo. Quindi il limitare questa divisa di gala agli ufficiali di marina, che vanno all'estero, non vorrebbe dire restringerla a pochi ufficiali, vorrebbe dire, in un breve periodo di tempo, obbligare pressochè tutti gli ufficiali di marina a sostenerne la grave spesa.

Diversamente io la penso, e qui sono lieto di trovarmi d'accordo con l'onorevole interrogante circa la grande divisa. Per la grande divisa si sta studiando il modo di ristabilirla, utilizzando per quanto è possibile il corredo di vestiario attuale. Si tratterebbe cioè di aggiungere al cappottino le spalline e al cinturone di cuoio nero di sostituire un cinturone di lama dorata. Si avrebbe così una divisa abbastanza piacente e nello stesso tempo seria e dignitosa, e che importerebbe per l'acquisto, una somma perfettamente sopportabile da qualunque dei nostri ufficiali.

Questa è la risposta, che posso dare all'onorevole interrogante. Delle sue domande, cioè, una non ritengo per il momento che sia accoglibile per la ragione della grave spesa, alla quale verrebbero costretti gli ufficiali della marina, per l'altra invece si stanno predisponendo gli opportuni provvedimenti in questo periodo di tempo.

Mi auguro di avere con questa mia risposta soddisfatto almeno in parte le richieste dell'onorevole interrogante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Presbitero per dichiarare se sia soddisfatto.

PRESBITERO. Come ha terminato il suo dire, posso dichiararmi solo in parte soddisfatto della risposta dell'on. ministro della Marina. E le ragioni sono queste. È vero che oggi l'acquisto di una divisa di gala importa una spesa non indifferente; ma io ho fatto la mia richiesta riguardo a questa divisa ed alla gran divisa limitandola soltanto agli ufficiali in missione all'estero e agli addetti navali. Se le ragioni che l'on. ministro della Marina ha esposto me le avesse dette riferendosi all'uso della divisa di gala per gli ufficiali imbarcati sulle

navi all'estero, siccome fra questi ufficiali vi sono dei giovani usciti dall'Accademia Navale durante la guerra, mentre era sospeso l'uso di questa divisa, molto probabilmente io mi sarei dichiarato soddisfatto. Non posso invece dichiararmi soddisfatto perchè il ministro della Marina ha dichiarato che non ritiene opportuno di ripristinare la divisa di gala anche per gli ufficiali che sono in missione all'estero o per gli addetti navali. Bisogna infatti rilevare che questi ufficiali non sono giovani, sono invece ufficiali che allo scoppio della guerra erano per lo meno tenenti di vascello e tutti possedevano la divisa di gala. Quindi la spesa che dovrebbero sostenere qualora questa divisa fosse ripristinata, sarebbe limitata a quella occorrente per il cambio dei galloni sulle braccia, sopportando una spesa assai modesta.

Io non vorrei che questa mia richiesta fosse intesa nel senso di vanità; si tratta invece di una questione di decoro. Tutte le marine estere hanno riammesso l'uso della divisa di gala, e accade quindi che i nostri addetti navali, che debbono partecipare ad inviti e funzioni ai quali prendono parte anche ufficiali delle altre nazioni, si debbano presentare col semplice soprabito, quel soprabito che il ministro della Marina, con gergo marinaresco, ha chiamato cappottino. A me pare che dal momento che questi ufficiali hanno a casa la divisa di gala, sarebbe decoroso che la indossassero in queste occasioni per non essere da meno dei loro colleghi esteri.

In quanto agli studi che l'on. ministro ha detto che si stanno facendo per una grande divisa, io mi permetto di osservare che la grande divisa già esiste nell'album delle divise della marina ed è costituita dal cappottino, dalle spalline, dalle decorazioni e dal cappello a due punte. L'on. ministro vuole ora sostituire al cinturino di cuoio nero un cinturino dorato, cosa che importerebbe una spesa di un centinaio di lire.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Ci sarebbero anche le spalline.

PRESBITERO. Io ho fatto per cinquanta anni l'ufficiale di marina e ricordo che se mi giungeva una promozione in un momento di prospera finanza compravo le spalline nuove, in caso diverso facevo ribattere, come si dice, un altro giro. Ora mi pare che una spesa di questo

genere non sarebbe tale da impaurire gli ufficiali di marina. Prego quindi l'on. ministro della Marina di voler ritornare sulla decisione per quanto riguarda la seconda parte della mia interrogazione. Gli abbandono invece quella parte della mia interrogazione che si riferisce agli ufficiali imbarcati sulle navi all'estero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora l'interrogazione degli onor. Presbitero, Mosca e Artom ai ministri del tesoro, delle colonie e dell'agricoltura per sapere se non intendano estendere all'Eritrea ed alla Somalia il beneficio del già enunciato disegno di legge che dovrebbe agevolare la colonizzazione della Tripolitania e della Cirenaica mercè opportune facilitazioni concesse all'esercizio del credito agrario e fondiario in quelle colonie e per conoscere se non saranno adottate in proposito le disposizioni con tenute negli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 5 novembre 1905, che riguarda la bonifica dell'Agro romano.

Di concerto fra gli onorevoli interroganti e i ministri competenti, questa interrogazione è rinviata alla seduta di giovedì prossimo.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili ». (N. 63).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2024, col quale fu disposto il rinvio delle elezioni per le rinnovazioni totali o par-

ziali dei Consigli notarili al primo bimestre dell'anno successivo a quello della pubblicazione della pace;

Ritenuto che, indipendentemente dalla scadenza del termine suaccennato, sono ora venute meno le ragioni di tale rinvio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Art. 1.

È revocato il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2024, col quale fu disposto il rinvio delle elezioni per le rinnovazioni totali o parziali dei Consigli notarili al primo bimestre dell'anno successivo a quello della pubblicazione della pace.

Art. 2.

I Collegi notarili saranno convocati entro il primo bimestre del prossimo anno 1920, a norma dell'art. 85 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per procedere alla nomina dei componenti i rispettivi Consigli, da sostituire sia a quelli che sarebbero scaduti il 31 dicembre 1915 e sono tuttora in carica per effetto dei decreti luogotenenziali 23 dicembre 1915, n. 1850, 12 novembre 1916, n. 1644 e 9 dicembre 1917, numero 2024, sia agli altri componenti i detti Consigli, che per qualsiasi motivo hanno cessato di farne parte.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA.

V. - Il Guardasigilli

MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri ». (N. 64).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781 e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduto il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, concernente la proroga delle elezioni dei Consigli dei collegi dei ragionieri durante la guerra;

Considerato essere venuta meno la ragione di conservare vigore alle disposizioni del detto decreto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È revocato il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, concernente la proroga delle elezioni dei Consigli dei collegi dei ragionieri.

Art. 2.

I collegi dei ragionieri saranno convocati entro il mese di febbraio p. v., a norma degli articoli dal 26 al 32 del regolamento approvato con Regio decreto 9 dicembre 1906, n. 715, per procedere alla elezione dei membri dei rispettivi Consigli da sostituire a quelli che sarebbero scaduti il 31 dicembre 1915 e successivamente, ma tuttora in carica per effetto dei decreti luogotenenziali 23 dicembre 1915, numero 1846 e 14 dicembre 1916, n. 1781, ed agli altri membri dei detti Consigli che abbiano cessato di farne parte alla data del 31 dicembre 1910.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

MORTARA.

V. - *Il Guardasigilli*

MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Supino a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

SUPINO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1593, concernente provvedimenti per

il mantenimento delle cliniche dell'Università di Pisa nel biennio 1913-1914, 1914-1915».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Supino della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reale equipaggi » (N. 93).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della Marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reale equipaggi ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reale equipaggi.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A tutto il 31 dicembre 1915 il ministro della marina è autorizzato a concedere uno speciale arruolamento, a tempo indeterminato, ai sottufficiali a riposo del Corpo Reale equipaggi che ne facciano domanda e che ne siano riconosciuti fisicamente idonei.

Art. 2.

I sottufficiali arruolati a termini dell'articolo precedente continueranno a percepire la pensione di cui sono provvisti ed avranno diritto al trattamento economico stabilito per i pari grado del servizio attivo e richiamati.

Essi riceveranno inoltre, all'atto dell'arruolamento, uno speciale premio d'ingaggio di lire cinquecento.

Art. 3.

Il periodo di servizio prestato dai predetti sottufficiali è utile agli effetti di eventuale nuova liquidazione di pensione.

A coloro che fossero stati collocati a riposo antecedentemente all'entrata in vigore della legge 22 giugno 1913, n. 710, sarà applicato il disposto dell'articolo 2, terzo capoverso, della legge stessa, nell'intesa che la quota-parte di gratificazione non potrà essere inferiore a lire cinquecento.

A coloro invece che fossero stati collocati a riposo sotto l'impero della citata legge, se hanno percepita l'intera gratificazione di lire duemila, riceveranno un premio di lire cinquecento quando rinviati dalle armi; se hanno ricevuto soltanto uno o più dodicesimi della somma, potranno completarla a termini del terzo capoverso dell'articolo 2 della legge stessa, ma in ogni caso non potranno percepire meno di lire cinquecento.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
VIALE
CARCANO.

V. - Il Guardasigilli
ORLANDO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

L'articolo unico di cui consta questo disegno di legge, sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039 » (N. 68).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e del ministro della giustizia e affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Nella trattazione dei rimedi di legge, la cui cognizione è stata attribuita temporaneamente alla Corte di cassazione di Roma dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 4 novembre 1919, n. 2039, si osservano, per quanto riguarda le norme che

disciplinano il funzionamento della detta Corte suprema, le leggi vigenti nel Regno.

Art. 2.

Gli atti processuali così civili come penali dovranno essere trasmessi alla cancelleria della Corte di cassazione in fascicoli separati per ciascuna causa, numerati ed ordinati cronologicamente e corredati di un indice, da cui risulti il contenuto di ciascun atto ed il numero del foglio relativo.

La dichiarazione dei rimedi di legge, i motivi, i documenti che il deducente abbia depositato, le controdeduzioni, il protocollo di dibattimento e la copia della decisione impugnata dovranno formare un fascicolo a parte.

Art. 3.

La competenza spettante alla Corte di cassazione, in sede di volontaria ed onoraria giurisdizione ai sensi della Patente Imperiale 9 agosto 1854, n. 208, è devoluta alle Corti superiori di giustizia sempre che queste non abbiano deciso quali giudici di seconda istanza.

Questa norma si applica anche agli affari pendenti, compresi quelli già pervenuti alla cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 4.

Negli altri affari anche contenziosi la cancelleria della Corte di cassazione comunicherà immediatamente alle parti interessate, a mezzo dell'autorità giudiziaria da cui fu emanata la decisione impugnata, copia semplice del dispositivo della decisione della Corte suprema.

Potrà essere rilasciata alle parti, che la richieggano ed a loro spese, copia integrale della decisione medesima, e qualora ne sia richiesta la traduzione nella lingua in cui fu trattato il processo, la parte richiedente dovrà anticipare per la spesa della traduzione ufficiale la somma che verrà preventivamente stabilita con decreto presidenziale, salvo l'eventuale conguaglio o rimborso.

Art. 5.

Nelle domande di revisione proposte contro le sentenze di appello nei casi indicati dall'articolo 502 reg. proc. civ. austriaco, qualora la

Corte di cassazione ordini la trattazione orale a norma del successivo articolo 509, la cancelleria, a mezzo del giudice di appello, ne dà avviso alle parti o ai loro difensori, che non hanno obbligo di comparire. Dovranno però osservarsi, per la presentazione di atti e di memorie difensive, le prescrizioni e le norme interne stabilite pei ricorsi provenienti dalle altre provincie del Regno.

Art. 6.

In materia penale e nei soli casi di annullamento con rinvio, la decisione della Corte di cassazione sarà unita per intero in copia autentica agli atti processuali. Vi sarà pure aggiunta una copia nella lingua in cui si è svolto il processo, quando questa lingua non sia l'Italiana. Negli altri casi basterà unire un estratto del dispositivo, il quale sarà notificato soltanto all'accusato od agli accusati nella lingua in cui si è svolto il processo.

Art. 7.

Per la nomina del difensore si osserveranno le disposizioni degli articoli 517 e 518 Codice procedura penale italiano per quanto riguarda i gravami di nullità, la cui trattazione debba aver luogo in seduta pubblica.

Il cancelliere della Corte di cassazione, immediatamente dopo stabilita l'udienza pubblica per la discussione, ne avverte il difensore nominato dalla parte o quello nominato d'ufficio dal presidente. Tale avviso tiene luogo della citazione dell'accusato prescritta dal paragrafo 286 reg. proc. pen. austriaco.

Il difensore durante il termine di otto giorni dalla notificazione dell'avvertimento è ammesso ad esaminare gli atti in cancelleria.

Per la trattazione del gravame non è necessaria la presenza del difensore, nemmeno allorchè si tratti di gravame contro sentenze di Corte d'assise.

La nomina del difensore non avrà effetto se il gravame viene trattato in seduta non pubblica a norma del paragrafo 4 legge austriaca 31 dicembre 1877.

Art. 8.

Il procuratore generale presso la Corte di cassazione ha facoltà di rinunciare ai rimedi di legge proposti dai procuratori di Stato quando non li ritenga fondati.

Art. 9.

L'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio nei ricorsi civili avanti la Corte di cassazione di Roma, rimarrà disciplinata dalle norme attualmente in vigore nelle nuove provincie fino a quando non sarà altrimenti provveduto.

Art. 10.

I ricorsi civili innanzi alla Corte di cassazione di Roma rimarranno soggetti alle norme fiscali contenute nella « Tariffa delle tasse giudiziarie », tuttora in vigore nelle nuove provincie, fino a quando la materia delle tasse giudiziarie non sarà altrimenti disciplinata.

Art. 11.

In materia penale la Corte di cassazione di Roma liquida la tassa dovuta sulle sentenze e le spese inerenti al ricorso secondo la legge vigente nel Regno.

La rescissione relativa è fatta secondo le disposizioni contenute nella « Tariffa delle tasse giudiziarie », tuttora vigente nelle nuove provincie.

Art. 12.

Il Ministero della giustizia e degli affari di culto potrà emanare, mediante decreto Reale i provvedimenti che, secondo le circostanze, siano ravvisati necessari per assicurare la regolarità del servizio di traduzione dei processi trattati in una lingua straniera e delle sentenze della Corte di cassazione relative a tali processi.

Art. 13.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
FERA.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Montresor a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MONTRESOR, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2483, che sospende i procedimenti esecutivi sugli immobili urbani nelle provincie di Venezia, Vicenza, Udine, Belluno, e Treviso ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Montresor della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente la applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi » (N. 71).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del corpo Reale equipaggi.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuove disposizioni è temporaneamente sospesa l'applicazione dell'articolo 32 della legge 29 giugno 1913, n. 797.

Art. 2.

Per le nomine a sottotenente del Corpo Reale equipaggi potrà prescindersi — fino al 31 dicembre 1915 — dalla condizione dell'esame. Per l'iscrizione in quadro, la competente Commissione di avanzamento terrà presenti gli altri elementi di giudizio previsti dalla legge e dal regolamento per l'avanzamento dei corpi militari della Regia marina.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
VIALE
CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli:*

ORLANDO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

L'articolo unico, di cui consta questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi e della categoria "furieri" e alla costituzione di "maestri navali" ». (n. 72-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi e della categoria "furieri" e alla costituzione della categoria "maestri navali" ».

Prego l'onorevole ministro della marina di dichiarare se accetta che la discussione si svolga sul testo dell'Ufficio centrale.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge sul testo presentato dall'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale in data 4 luglio 1918 relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi e a quello della categoria furieri nello stesso Corpo la cui soppressione era stata disposta dalla legge 29 giugno 1913, n. 797, ed alla costituzione della categoria maestri navali. Le disposizioni relative alla istituzione dei maestri navali cessano di essere valide con l'entrata in vigore del successivo decreto 10 agosto 1919, n. 1472.

ALLEGATI.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge n. 797 del 29 giugno 1913;

Visti i Regi decreti n. 526 del 22 aprile

1915, n. 741 del 20 maggio 1915, n. 815 del 25 maggio 1915;

Visti i decreti luogotenenziali n. 1181 del 25 luglio 1915, n. 1678 del 1º ottobre 1917, n. 133 del 10 febbraio 1916;

Visto il Regio decreto n. 359 del 5 marzo 1914;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comma A dell'art. 1 della legge 29 giugno 1913, n. 797, dopo la lettera d) è aggiunta, per il ripristino degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi, la lettera:

e) il corpo degli ufficiali delle seguenti categorie del Corpo Reale equipaggi:

marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, maestri navali, semaforisti, infermieri, furieri.

Il comma B dello stesso articolo 1 della legge succitata è annullato e sostituito dal seguente:

B) per i sottufficiali, graduati e comuni, i militari delle seguenti categorie:

marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, fuochisti, maestri navali, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti e trombettieri.

Il ruolo degli assistenti del Genio navale previsto dalla legge 29 giugno 1913, n. 797, e la categoria « operai » del corpo Reale equipaggi sono soppressi.

Art. 2.

L'articolo 9 della legge 29 giugno 1913, numero 797, è annullato e sostituito dal seguente:

Il corpo Reale equipaggi è destinato:

A) gli ufficiali delle categorie: marinai, timonieri, cantonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, maestri navali, semaforisti, infermieri, furieri, a coadiuvare nelle loro attribuzioni a terra ed a bordo gli altri corpi militari della Regia marina, coprendo gli incarichi per gli ufficiali di ciascuna categoria fissati nell'annessa tabella delle destinazioni

degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi, firmata d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina;

B) i sottufficiali, graduati e comuni delle categorie: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, fuochisti, maestri navali, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti, trombettieri:

1° ad equipaggiare le navi dello Stato, armarle, disarmarle e custodirle negli arsenali;

2° a disimpegnare i servizi militari e professionali inerenti alle varie categorie e specialità del Corpo, nei Regi arsenali e cantieri militari marittimi, e negli altri stabilimenti, uffici ed istituti della Regia marina.

Art. 3.

Il quadro organico degli ufficiali delle varie categorie del Corpo Reale Equipaggi, per la prima applicazione del presente decreto, è così costituito:

capitani	N. 107
ufficiali subalterni	» 220

Con provvedimento legislativo sarà provveduto alla ripartizione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi, fra le varie categorie, a seconda dei bisogni del servizio.

Gli aumenti in soprannumero intervenuti nel ruolo degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi, con decreti luogotenenziali n. 1252 del 1° ottobre 1916, e n. 290 dell'11 febbraio 1917, dovranno intendersi compresi nella tabella « Ufficiali fuori quadro » istituita con l'articolo 1 del decreto luogotenenziale n. 216 dell'11 febbraio 1918.

Art. 4.

Per il tempo di pace, titolo indispensabile ad ottenere la regolare iscrizione nei quadri di avanzamento a sottotenente delle categorie del corpo Reale equipaggi elencate nell'articolo 1° del presente decreto, sarà quello di aver superato speciali esami che saranno stabiliti per ciascuna categoria, con decreto del ministro della marina.

Art. 5.

Le norme per il reclutamento e l'ordinamento della categoria « Maestri navali » costituita con l'articolo 1 del presente decreto in sostituzione

della soppressa categoria « operai » del corpo Reale equipaggi e del soppresso ruolo « Assistenti del Genio navale » saranno stabilite con decreto del ministro della marina.

L'organico della categoria predetta sarà fissato annualmente con le norme vigenti per le altre categorie del corpo Reale equipaggi.

Art. 6.

Al personale della nuova categoria « Maestri navali » sarà fatto lo stesso trattamento economico e di pensione stabilito per la categoria meccanici del corpo Reale equipaggi.

Il distintivo di specialità della categoria « Maestri navali » del corpo Reale equipaggi è quello stabilito dall'album delle divise per gli « Assistenti del Genio navale ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 7.

Gli assistenti del Genio navale potranno, in seguito a domanda, far passaggio nella categoria « Maestri navali » con l'anzianità di grado da essi posseduta all'atto del passaggio.

Gli assistenti del Genio navale che non vorranno far passaggio nella categoria « Maestri navali », costituiranno fino alla loro completa eliminazione un personale fuori ruolo, e godranno del trattamento stabilito da tutte le disposizioni in vigore per il ruolo « Assistenti del Genio navale ».

Art. 8.

Il personale dell'attuale categoria « Operai » del Corpo R. equipaggi, in seguito a domanda e dopo superato un esame teorico-pratico che verrà stabilito per ciascun grado con disposizione del ministro della marina, potrà far passaggio, con l'anzianità di grado posseduta al momento del passaggio stesso, nella categoria dei « Maestri navali ».

I rinunciatarî al passaggio e i dichiarati inidonei in seguito alla fallita prova di esami costituiranno, fino ad estinzione, ruolo a parte fra le categorie del Corpo Reale equipaggi in via di eliminazione, con trattamento economico di pensione e di avanzamento pari a quello vigente per la categoria « Operai ».

Art. 9.

Nei casi in cui, all'atto del passaggio, militari del ruolo assistenti del Genio navale e della categoria operai avessero la stessa anzianità di grado, la precedenza nel nuovo ruolo dei maestri navali sarà stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento per i militari del Corpo Reale equipaggi, in base all'esame delle note caratteristiche possedute dai militari stessi.

Art. 10.

Gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi, categoria « Operai », saranno iscritti, fino ad estinzione, nella tabella ufficiali fuori quadro istituita con l'articolo 1 del decreto luogotenenziale, n. 216, dell'11 febbraio 1918.

I capi di prima classe della categoria « Operai », che all'atto dell'applicazione del presente decreto si trovassero compresi nel quadro di avanzamento al grado di sottotenente del Corpo Reale equipaggi, conserveranno il diritto alla promozione fino al 31 marzo 1919.

Dopo tale data essi, se non promossi e se non dichiarati idonei al passaggio nella categoria « Maestri navali », entreranno a far parte del ruolo in via di eliminazione di cui tratta l'articolo 8 del presente decreto.

Art. 11.

La somma corrispondente agli stipendi degli ufficiali della categoria « Operai » da iscriversi nella tabella « Ufficiali fuori quadro » di cui l'articolo 10 del presente decreto, le competenze che saranno dovute al personale del ruolo degli assistenti del Genio navale ed a quello della categoria « Operai » che non passeranno a far parte della categoria « Maestri navali », saranno portate in distinti capitoli nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina. L'ammontare dello stanziamento complessivo di tali capitoli sarà costituito, con decreto del ministro del tesoro, mediante opportuni trasporti di fondi dai capitoli attuali del bilancio della marina relativi ai personali suindicati.

Art. 12.

Sono abrogati gli articoli 32, 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

È fatta facoltà al ministro della marina di emanare le norme per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
DEL BONO
NITTI.

V. — Il Guardasigilli:

SACCHI.

Tabella delle destinazioni degli ufficiali
del Corpo Reale Equipaggi.

Marinai. — Addetti alle Direzioni di artiglieria ed armamenti — Addetti all'Accademia navale — Navi scuole nocchieri — Destinazioni in comando di navi d'uso locale — servizi costruzioni — Servizi marinareschi presso basi navali — Arsenali — Stabilimenti militari marittimi — Servizio di guardia in sott'ordine su navi e servizio d'ispezione presso gli stabilimenti militari marittimi.

Timonieri. — Addetti all'Istituto ed Uffici idrografici — Addetti all'Accademia navale — Addetti ad uffici di vigilanza costiera — Naviscuole timonieri — Destinati in comando di navi di limitato tonnello in eventuale sostituzione di ufficiali di vascello — Servizi di pilotaggio — Servizio di guardia in sott'ordine su navi e servizio d'ispezione presso gli stabilimenti militari marittimi — Aiutanti maggiori e comando di reparti armati.

Cannonieri. — Addetti alle Direzioni di artiglieria ed armamenti e alle Direzioni del munizionamento — Addetti all'Accademia navale — Comando batterie costiere — Addetti ai servizi delle artiglierie sulle navi armate ed in disponibilità — Addetti agli uffici di vigilanza

presso gli stabilimenti di armi e munizioni — Polveriere — Scuole e navi scuole cannonieri — Pontoni armati — Istruttori reclute — Comando di reparti armati — Servizio di guardia in sott'ordine su navi e servizio di ispezione negli stabilimenti militari marittimi.

Torpedinieri. — Addetti alle Direzioni dei lavori a seconda della specialità — Addetti ai silurifici ed uffici di vigilanza presso stabilimenti di produzione di torpedini e siluri — Addetti all'Accademia navale — Scuole e navi scuole torpedinieri — Addetti alle stazioni sommergibili ed ai servizi E e T su navi armate ed in disponibilità — Servizi sbarramenti — Comando di reparti armati — Istruttori reclute — Servizio di guardia in sott'ordine su navi e servizio d'ispezione negli stabilimenti militari marittimi.

Radiotelegrafisti. — Addetti alle scuole radiotelegrafisti — Stazioni radiotelegrafiche — Addetti ai servizi radiotelegrafici in genere.

Aiutanti. — Servizi di polizia sulle navi e presso gli stabilimenti militari marittimi.

Meccanici. — Addetti ai reparti per l'esercizio e la economia delle macchine ed alle Direzioni dalle costruzioni navali — Addetti ai servizi del carbone — Imbarco in direzione di macchina di navi di secondaria importanza ed in sott'ordine su quelle di maggiore importanza.

Maestri navali. — Addetti alle direzioni e sottodirezioni delle costruzioni navali ed in genere a tutte le destinazioni in coadiuvazione degli ufficiali del Genio navale — Addetti ai servizi di sicurezza delle navi armate ed in disponibilità — Capi officina eventuali a bordo di navi armate e di navi officina — Servizio d'ispezione presso gli stabilimenti militari marittimi.

Semaforisti. — Addetti alle scuole semaforisti — Addetti alle stazioni di riconoscimento — Alle zone semaforiche — Capi gruppo semaforici — Addetti al servizio fari e fanali ed ai servizi telegrafici e telefonici delle piazze marittime — Uffici capi linea e semaforici di maggiore importanza.

Infermieri. — Addetti ai servizi di economi e coadiuvatori del relatore presso gli ospedali militari marittimi.

Furieri. — Ufficiali pagatori su navi armate e presso gli stabilimenti militari marittimi — Consegnatari e coadiuvatori dei magazzini alla

dipendenza delle direzioni di Commissariato militare marittimo — Capi di tipografie militari — Qualsiasi altro incarico di carattere contabile presso gli stabilimenti militari marittimi.

Roma, li 4 luglio 1918.

Visto: d'ordine del Luogotenente generale di S. M. il Re.

Il Ministro della marina
DEL BONO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592; 20 aprile 1919, n. 633; 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri corpi della Regia marina » (73-A. 74-A. 75-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592; 20 aprile 1919, n. 633; 18 aprile 1920, n. 536, riguardante i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri corpi della Regia marina ».

Invito l'onorevole ministro della marina a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

BERGAMASCO, *ministro della marina.* Consento che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

SILI, *segretario,* legge:

(V. Stampati N. 73-A, 74-A, 75-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Articolo unico.

I Regi decreti 29 aprile 1915, n. 592, 20 aprile 1919, n. 633 e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello e i primi

capitani degli altri Corpi della Regia marina, sono convertiti in legge nel seguente testo modificato che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione:

(Approvato).

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 14 luglio 1907, numero 469, è abrogato e sostituito dal seguente:

« I tenenti di vascello ed i capitani di altri corpi militari della Regia marina che abbiano almeno cinque anni di grado e quindici di anzianità di ufficiale in servizio attivo permanente assumono rispettivamente la denominazione di primo tenente di vascello e di primo capitano, eccezione fatta per i capitani del Corpo Reale Equipaggi: però i capitani macchinisti non reclutati fino ad oggi per mezzo dell'Accademia navale, assumeranno la stessa qualifica, quando, avendo non meno di quarantadue anni di età, compiano tre anni di grado ».

(Approvato).

Art. 2.

La qualifica di primo tenente di vascello e di primo capitano di cui all'art. 1 della presente legge è estesa ai tenenti di vascello ed ai capitani in servizio attivo permanente di tutti i corpi e ruoli della Regia marina, eccezione fatta per quelli del Corpo Reale equipaggi che abbiano la stessa anzianità di guardiamarina o di sottotenente dei colleghi di qualsiasi corpo e ruolo della Regia marina promossi per anzianità al grado di capitano di corvetta, o grado corrispondente.

Agli effetti della presente legge i capitani ingegneri e medici della Regia marina si considerano nominati in servizio attivo permanente, nel rispettivo corpo, diciotto mesi prima della loro nomina a tenente.

(Approvato).

Art. 3.

Per gli ufficiali del servizio attivo permanente, comunque provenienti dai ruoli degli ufficiali di complemento o della riserva navale, saranno computati negli anni di grado o di

anzianità, di cui nella presente legge anche i periodi di servizio temporaneo che essi avessero prestato nei ruoli di complemento o della riserva navale.

(Approvato).

Art. 4.

Il tenente di vascello o il capitano degli altri corpi della Regia marina, che, pur trovandosi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli, preceda nel ruolo ufficiali che abbiano titolo alla denominazione di primo tenente di vascello o di primo capitano, conseguirà la denominazione stessa insieme a quello che immediatamente lo segue.

Il tenente di vascello od il capitano degli altri corpi militari della Regia marina che sia incorso in perdita di anzianità, e che sia pretermesso all'avanzamento, assumerà l'anzidetta denominazione quando la ottenga l'ufficiale che lo precede immediatamente nel ruolo.

(Approvato).

Art. 5.

Ai tenenti di vascello ed ai capitani in congedo dei corpi militari della Regia marina spetta la denominazione di primo tenente di vascello o di primo capitano allorquando l'abbiano assunta gli ufficiali di pari grado in servizio attivo permanente di pari anzianità del rispettivo ruolo.

(Approvato).

Art. 6.

La denominazione di primo tenente di vascello o di primo capitano non influisce in alcun modo sull'anzianità di grado nei rapporti gerarchici e disciplinari.

(Approvato).

Art. 7.

Ai primi tenenti di vascello ed ai primi capitani dei corpi militari della Regia marina quando compiano dodici anni di grado e venti anni di anzianità nel servizio attivo permanente, spetta una indennità fissa di lire 200 annue, ferme restando le disposizioni della legge 14 luglio 1917, n. 469.

Ai capitani macchinisti non reclutati fino ad oggi per mezzo dell'Accademia Navale l'anzidetta indennità fissa di 200 lire annue spetta dalla data con la quale essi assumono la qualifica di primo capitano.

(Approvato).

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili ai capitani del Corpo Reale Equipaggi che abbiano cinque anni di grado e venti di anzianità in servizio attivo permanente computati dal ventottesimo anno di età, soltanto per quanto riguarda l'indennità fissa di lire 200 prevista dal precedente articolo 7.

(Approvato).

Art. 9.

Il Governo del Re ha facoltà, sentito il Consiglio di Stato, di coordinare in unico testo le disposizioni legislative concernenti la concessione della classifica di primo tenente di vascello e di primo capitano dei corpi militari della Regia marina.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardia marina degli attuali aspiranti della Regia accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco » (N. 76).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, numero 593 relativo alla nomina a guardia marina degli attuali aspiranti della Regia accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo di imbarco ».

Prego l'onorevole, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a

guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In caso di mobilitazione generale potranno essere nominati guardiamarina gli aspiranti che non abbiano compiuto il periodo d'imbarco contemplato dal vigente ordinamento della Regia Accademia navale, purchè posseggano gli altri requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA
VIALE.

V. — Il Guardasigilli
ORLANDO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico » (N. 77).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settem-

bre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico ».

Prego l'onorevole, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale n. 1159, in data 3 settembre 1916, che apporta modifiche alla legge 13 aprile 1905, n. 130, con la quale è concessa una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 13 aprile 1905, n. 130;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A tutti gli effetti delle leggi sulle pensioni, il tempo trascorso nella posizione di aspettativa prevista dalla legge 13 aprile 1905, n. 130, è equiparato a quello trascorso nella posizione di aspettativa per riduzione di Corpo..

Art. 2.

Per gli ufficiali che fossero stati collocati nella posizione di aspettativa regolata dalla citata legge 13 aprile 1905, n. 130, e pei quali fosse stata già liquidata la pensione o un assegno temporaneo, sarà provveduto ad una nuova liquidazione di pensione o di assegno con effetto dal giorno della cessazione dal servizio attivo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI

CORSI

CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli*:

SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani dopo compiuti dodici anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente ». (N. 78).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani dopo compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e sottotenente ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale n. 1324, in data 1° ottobre 1916, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani dopo compiuti complessivamente dodici anni nei gradi di tenente e di sottotenente.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell' autorità a Noi delegata;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I tenenti del Corpo Reale equipaggi, compiuti dodici anni di anzianità complessivamente nei gradi di sottotenente e di tenente, sono promossi capitani, purchè siano stati riconosciuti idonei all'avanzamento; la eventuale eccedenza nell'organico dei capitani è compensata con altrettante vacanze negli ufficiali subalterni.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1º ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI
CORSI
CARCANO.V. — *Il Guardasigilli*
SACCHI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

ZUPELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Ho domandato la parola per rivolgere preghiera all'onor. ministro della marina di raccomandare al suo collega della guerra di estendere, per analogia, le disposi-

zioni di questo decreto legge anche agli ufficiali dell'esercito che si trovano in condizioni consimili. Noi abbiamo nell'esercito molti già marescialli che sono stati promossi sottotenenti sia durante la guerra libica, sia durante l'ultima grande guerra; questi benemeriti ufficiali, la maggior parte ufficiali promossi per merito di guerra, verranno a trovarsi in condizioni molto difficili, perchè essendo già in età avanzata quando furono promossi sottotenenti e dovendo attendere quindici anni e non dodici secondo le leggi vigenti nell'esercito per la promozione a capitano, verranno a trovarsi colpiti dai limiti di età nel grado di tenente, il che porterà loro svantaggi sensibilissimi anche nella liquidazione della pensione. Oltre alla convenienza di evitare questo danno immeritato a dei valorosi, vi è anche la convenienza organica nel mantenerli nell'esercito; noi oggi abbiamo nell'esercito capitani giovanissimi, coraggiosissimi, che si sono comportati perfettamente in guerra, ma che mancano della pratica minuta della vita reggimentale e dei corpi; ora è vantaggioso conservare questi elementi per quanto *routiniers* nei reggimenti, per compensare la poca pratica nel servizio degli ufficiali giovanissimi.

Per tale ragione prego l'onorevole ministro della marina di rivolgere questa raccomandazione al ministro della guerra perchè veda, con provvedimenti analoghi a quelli della presente legge, di beneficiare questi ex-sottufficiali tanto benemeriti.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Le ragioni dette, con così gran competenza dall'onorevole senatore Zupelli, in favore delle disposizioni di questo disegno di legge sono il miglior conforto per l'Amministrazione della marina, che le ha proposte. Trasmetterò ben volentieri la sua raccomandazione, onorevole Zupelli, al mio collega ministro della guerra.

ZUPELLI. Ringrazio l'onorevole ministro della marina.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista » (N. 79).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale n. 1473 in data 26 agosto 1917, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, ed il regolamento 4 settembre stesso anno, n. 444, sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina;

Vista la legge 27 dicembre 1906, n. 680;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la nomina a sottotenente macchinista nella Regia marina, concorrendo nella formazione della centuria con un gruppo di primi macchinisti brevettati in base all'esame finale del corso di perfezionamento di cui all'articolo 3, 1^o comma, della legge 27 dicembre 1906, n. 680, un gruppo di primi macchinisti bre-

vettati in base all'esame speciale di cui all'articolo 4 e al 2^o comma dell'articolo 3 di detta legge, il quadro di avanzamento, anziché cumulativo per tutta la centuria, sarà distinto in due gruppi comprendendo nel primo, avente la precedenza sull'altro, i brevettati in base all'articolo 4 ed al 2^o comma dell'articolo 3, da graduarsi fra di loro secondo le norme ordinarie, e nel secondo gruppo gli altri, da graduarsi fra di loro anche secondo le regole comuni. La presente disposizione è applicabile anche al quadro di avanzamento approvato con decreto ministeriale del 25 agosto 1916.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI

DEL BONO.

V. — *Il Guardasigilli:*

SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo in quadro dei sottoammiragli e brigadieri generali » (N. 83-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, numero 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo in quadro dei sottoammiragli e brigadieri generali ».

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1921

Invito l'onorevole ministro della marina a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Consento che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto 17 luglio 1919 numero 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo in quadro dei sotto-ammiragli e dei brigadieri generali.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1898, n. 444, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a quando il numero degli ufficiali fuori quadro di tutti i corpi militari della Regia marina esistenti in forza di disposizioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto non sia ridotto:

a) a zero per i vice-ammiragli;

b) a un quarto per i contrammiragli e gradi corrispondenti;

c) a un terzo per i capitani di vascello e gradi corrispondenti;

d) a metà per i capitani di corvetta e gradi corrispondenti;

e) a metà per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti, esclusi i capitani del corpo Reale equipaggi;

f) a un quarto per gli ufficiali subalterni del corpo Reale equipaggi,

alle vacanze che si verificheranno nei suindicati gradi di ciascun ruolo sarà provveduto come segue:

1° Nel grado di vice-ammiraglio non si coprirà nessuna vacanza;

2° Nel grado di contrammiraglio e corrispondenti si coprirà soltanto la quarta, ottava vacanza e così di seguito, lasciando scoperte le prime tre vacanze, e successivamente la quinta, sesta e settima e così di seguito;

3° Nel grado di capitano di vascello e corrispondenti si coprirà soltanto la terza, sesta vacanza e così di seguito;

4° Nel grado di capitano di corvetta, tenente di vascello e corrispondenti si coprirà soltanto la seconda vacanza, la quarta e così di seguito;

5° Nel grado di ufficiale subalterno del corpo Reale equipaggi si coprirà soltanto la quarta vacanza, l'ottava e così di seguito.

I posti lasciati liberi dagli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri a loro domanda, giusta il decreto luogotenenziale numero 680 in data 24 aprile 1919, non saranno computati agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 2.

Fino a quando il numero dei sotto-ammiragli e dei brigadieri generali non sarà ridotto a un quarto di quello stabilito dai quadri organici in vigore, le promozioni in tale grado si faranno coprendo la quarta vacanza, l'ottava e così di seguito.

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione dei precedenti articoli, le frazioni di unità sono considerate come unità intere.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed avrà effetto alla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
SECHI.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito i senatori, segretari, a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero D'Aste, Annaratone, Artom.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bava-Beccaris, Bellini, Bergamasco, Beria D'Argentina, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Calabria, Campello, Campostrini, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Chersich, Chiappelli, Chimienti, Cimati,

Ciraolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Conti, Corbino, Credaro, Croce Da Como, Dallolio Alberto, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Vico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Ferraris Carlo, Figoli, Filomusi Guelfi, Frascara.

Gallina, Gallini, Giardino, Gioppi, Giunti, Grandi, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lamberti, Libertini, Lusignoli, Luzzatti.

Malaspina, Mangiagalli, Mango, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martino, Mazzoni, Mengarini, Millo, Montresor, Morpurgo, Mortara, Mosca.

Novaro.

Pagliano, Palummo, Papadopoli, Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Persico. Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Reynaudi, Ridola, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Salvia, Sanarelli, Sandrelli, Scalori, Schupfer, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Sonnino Sidney, Squitti, Suardi.

Taddei, Tamassia, Tassoni, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torraca, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Vanni, Venosta, Viganò, Vigliani, Vigoni, Visconti Modrone, Vitelli.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei consigli notarili (N. 63):

Senatori votanti	164
Favorevoli	150
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il

decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, numero 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri (N. 69):

Senatori votanti	164
Favorevoli	147
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reali Equipaggi (N. 93):

Senatori votanti	163
Favorevoli	150
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1595, e contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039 (N. 68):

Senatori votanti	163
Favorevoli	148
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1915, n. 525, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi (N. 71):

Senatori votanti	163
Favorevoli	147
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 5 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi e della categoria furieri e alla costituzione della categoria maestri navali (N. 72):

Senatori votanti	163
Favorevoli	149
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 593, 20 aprile 1919, n. 633, e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello e i primi capitani degli altri Corpi della Regia marina (Nn. 73, 74, 75):

Senatori votanti	163
Favorevoli	146
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo di imbarco (N. 76):

Senatori votanti	163
Favorevoli	144
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 77):

Senatori votanti	163
Favorevoli	145
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale Equipaggi possono essere promossi capitani dopo 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e sottotenente (N. 78):

Senatori votanti	163
Favorevoli	150
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1474, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 79):

Senatori votanti	163
Favorevoli	146
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo in quadro dei sotto ammiragli e brigadieri generali (N. 83-A):

Senatori votanti	163
Favorevoli	151
Contrari	12

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole, segretario Pellerano di dar lettura dell'interrogazione presentata alla Presidenza.

PELLERANO, segretario, legge:

Al ministro degli affari esteri, per sapere se intenda dare comunicazione al Parlamento del protocollo firmato a Venezia il 13 ottobre scorso, rendendo così omaggio ai principî solennemente affermati nel disegno di legge presentato dal Governo il 24 giugno 1920 con *carattere d'urgenza* ripresentato dal presidente del Consiglio onor. Giolitti il 20 giugno 1921 di concerto con tutti i ministri.

Secondo quel progetto gli accordi e trattati internazionali qualunque sia il loro oggetto e la loro forma, non sono validi se non dopo l'approvazione del Parlamento.

Per quanto dichiarato d'urgenza, quel progetto non è ancora, dopo diciotto mesi, diventato legge dello Stato.

Ma esso risponde alla volontà nazionale alla quale deve inchinarsi ogni Governo parlamentare.

Fracassi.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Votazione per la nomina:

a) di un membro della Commissione per il regolamento interno;

b) di un membro della Commissione di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

III. Svolgimento della interpellanza dei senatori Chimienti, Scialoja, Quarta, ed altri.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina (N. 84);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina (N. 85);

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 88);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa il trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento (N. 89);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori (N. 92);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio Esercito gli iscritti nel Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 94);

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina (N. 95);

Conversione in legge del decreto Reale 10 agosto 1919, n. 1472, relativo alla soppressione della categoria « Maestri navali » e al ripristino della categoria « Operai » del Corpo Reale Equipaggi e del ruolo degli « Assistenti del Genio navale » (N. 98);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale Equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente (N. 99);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi

di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconda e di costruttore navale di 2^a classe (N. 108);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 (N. 109);

Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 110);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento (N. 111);

Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi Istituti nautici (N. 112);

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli istituti nautici (N. 113);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici (N. 114);

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'articolo 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici (N. 115);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 (N. 117);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 125);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria e il commercio a modifi-

care i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, numero 1112, relativo all'approvvigionamento della carta da giornali (N. 126);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie (N. 127);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 61);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 70);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina (N. 105-A e 106-A);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogotenenziali 26 agosto 1915, n. 1388, 3 dicembre 1916, n. 1655, e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera Agrumaria (N. 128);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 57);

Conversione in legge del Regio decreto 1^o febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, e si de-

manda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra (N. 66);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 marzo 1919, n. 1521, portante la proroga del termine per la esecuzione dei lavori di risanamento della città di Bologna (N. 148);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1551, portante la proroga del termine per la esecuzione di alcune opere di risanamento edilizio della città di Bologna (N. 149);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica (N. 82);

Conversione in legge del Regio decreto 4 luglio 1920, n. 1165, riguardante la soppressione dei tribunali militari di Alessandria, Ancona e Piacenza (N. 116);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 224, relativo ad una quarta ed ultima sessione straordinaria di esami per militari ed ex-militari nei Regi Istituti nautici (N. 140);

Conversione in legge del decreto Reale 1º giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania (N. 142);

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 401, che approva le norme

fondamentali per l'assetto della Cirenaica (Numero 143);

Ratifica di decreti Reali emanati ai sensi del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389, per la proroga e per l'abrogazione di provvedimenti emessi durante la guerra (N. 144);

Disposizioni circa la zona di rispetto dei cimiteri (N. 147).

III. Relazione della Commissione per il Regolamento interno (N. XVIII *documenti*).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198, e 29 ottobre 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione e la organizzazione del Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza (N. 2);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente (N. 87);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1º aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di Marina (N. 102).

La seduta è tolta alle ore 18.

Licenziato per la stampa il 12 dicembre 1921 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.